

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

RAVVEDIMENTO ANCHE PER LO SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA

La Risoluzione 104 del 28.07.2017 ha fornito un importante chiarimento sulle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA in merito all'istituto del ravvedimento operoso. Com'è noto, dal 1° gennaio 2017, nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione in materia di IVA, il Decreto fiscale 193/2016, collegato alla Legge di stabilità 2017, ha introdotto alcuni nuovi adempimenti comunicativi telematici. Si tratta

- della comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione,
- della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (articoli 21 e 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).

Prevedendo tali obblighi, il D.L. n. 193 del 2016 ha, altresì, determinato gli aspetti sanzionatori legati alla loro eventuale violazione prevedendo:

- per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
- la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Il ravvedimento operoso risulta applicabile anche in questi casi. Quanto alle concrete modalità operative di regolarizzazione, ai fini di una migliore comprensione, si forniscono le istruzioni partitamente per le comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A

CODICE DEL TERZO SETTORE DAL 3 AGOSTO

Il Codice del Terzo settore approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio 2017 entra in vigore oggi 3 agosto a seguito della pubblicazione in GU n.179 del 2 agosto 2017 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Con la pubblicazione in Gazzetta si è concluso l'iter del decreto che dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri è stato sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.

Il Codice riordina tutta la normativa che riguarda il Terzo Settore, individuando gli enti e le attività che vi rientrano.

Rientrano nel terzo Settore tutti gli “enti costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”

Vi rientrano:

- organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociale
- enti filantropici
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- reti associative e società di mutuo soccorso.

Il Codice del terzo Settore razionalizza i settori delle attività di interesse generale attraverso **la compilazione di un elenco unico**, introducendo nuovi settori di attività, fra i quali si segnalano:

- commercio equo e solidale
- comunicazione a carattere comunitario;
- alloggio sociale
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri;
- agricoltura sociale;
- adozioni internazionali;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'elenco delle attività di interesse generale può essere aggiornato periodicamente con D.P.C.M. da adottarsi su proposta dei ministri lavoro/MEF, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE NON PROFIT

L'art. 21-22 del Codice del Terzo settore detta le **modalità di costituzione delle associazioni non profit** sia riconosciute che non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore.

L'atto costitutivo deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

- la denominazione dell'ente;
- l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- la sede legale e le eventuali sedi secondarie;
- l'eventuale patrimonio iniziale;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la procedura di ammissione, che deve ispirarsi a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- la durata dell'ente, se prevista.

Lo statuto sebbene oggetto di atto separato rispetto all'atto costitutivo - ne costituisce parte integrante, e le norme in esso contenute prevalgono in caso di contrasto con le clausole dell'atto costitutivo.

CHI SONO I VOLONTARI DEL NO PROFIT

Secondo il Codice del terzo Settore, **il volontario** è una persona che, per sua libera scelta, **svolge attività in favore della comunità e del bene comune**, per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, **in modo personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, purché non superino l'importo di **10 euro giornalieri e 150 euro mensili** e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari nello svolgimento delle attività di interesse generale, devono darne conto in un apposito registro.

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari hanno **l'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie** connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, **nonché per la responsabilità civile verso i terzi**.

Un **decreto** sviluppo economico/lavoro, da emanarsi **entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento** in esame, dovrà individuare i meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplinare i relativi controlli.

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche.

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

Il Codice del terzo settore dispone la disciplina per l'istituzione ed il funzionamento a regime, del **Registro unico nazionale del Terzo settore**

Vengono stabilite le modalità di iscrizione, l'aggiornamento dei dati, la cancellazione e migrazione in altra sezione degli enti interessati.

I dati verranno revisionati almeno **ogni tre anni** e avranno efficacia dichiarativa. I dati e gli atti risultanti dal Registro Unico saranno opponibili ai terzi.

Il Registro unico nazionale del Terzo settore è tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali **con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione** e Provincia autonoma.

Presso le Regioni il Registro e' indicato come «**Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore**». Presso le Province autonome «**Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore**». Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Il Registro unico nazionale del Terzo settore **si compone delle seguenti sezioni:**

- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) Altri enti del Terzo settore.

PROFESSIONISTI : PREVENTIVO SOLO IN FORMA SCRITTA

Il comma 151 della **Legge annuale per la concorrenza e il mercato 2017** introduce alcune modifiche in tema di preventivi dei professionisti. In particolare, dopo le novità introdotte all'articolo 9, comma 4, del DL 1/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) **il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito**, nelle forme previste dall'ordinamento, **al momento del conferimento dell'incarico professionale**.

Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, **in forma scritta o digitale** al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale **con un preventivo di massima**, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e

va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

RAVVEDIMENTO OPEROSO – F 24 A ZERO

Scaduti i termini per i versamenti delle dichiarazioni utile ricordare cosa succede se ci si è dimenticati di presentare il Mod. F24 a saldo zero.

La Ris. n. 36/2017 ha fatto il punto sulle sanzioni che i contribuenti devono pagare se presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero.

Ecco quindi come mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472/1997).

Quando l'errore viene corretto entro 90 giorni: la sanzione prevista dalla legge per l'omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal primo gennaio del 2016 è in generale di **100 euro**.

La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi. Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall'omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

- **5,56 euro** (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi
- **11,11 euro** (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall'omissione

Se l'errore viene corretto dopo 90 giorni: Se il contribuente regolarizza la posizione con il Fisco oltre i 90 giorni dalla scadenza, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

- **12,50 euro** (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall'omissione
- **14,29 euro** (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall'omissione
- **16,67 euro** (1/6 di 100 euro) se l'F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall'omissione
- **20 euro** (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale

NOVITA' LAVORO

I NUOVI VOUCHER – IL SISTEMA SANZIONATORIO

Nella recente **circolare INL n. 5/2017** dell'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni al personale ispettivo in tema di contratto di lavoro occasionale, istituito in sostituzione dei voucher lavoro dal decreto N. 50/2017, specificando in particolare le diverse sanzioni previste.

L'ispettorato ricorda che innanzitutto che **per prestazioni occasionali devono intendersi le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) a compensi netti** complessivamente:

- non superiori a 5.000 euro per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori
- non superiori a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro
- non superiori a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore di lavoro in favore del medesimo utilizzatore,
- non possono comunque essere superati i limiti di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile. Nel settore agricolo tale limite è dato dal rapporto tra 2.500 euro annui e la retribuzione oraria individuata dal CCNL.

DIVIETI DI UTILIZZO DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Non possono essere attivate prestazioni di lavoro occasionale da lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa

- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato
- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che con pensionati studenti fino a 25 anni percettori di sostegni al reddito, non iscritti nell'anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, miniere, cave e torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

LE SANZIONI PER CONTRAVVENZIONE DEI DIVIETI

Il superamento del limite economico di 2.500 euro o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco di un anno civile – ovvero del diverso limite nel settore agricolo – comporta la **trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento**, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative. **Questo vale per tutti gli utilizzatori, sia aziende, professionisti che privati**, ma non per le pubbliche amministrazioni.

La stessa trasformazione in rapporto di lavoro subordinato, **si realizza invece dalla data di inizio del rapporto** in caso di utilizzo del contratto di prestazione occasionale da parte di aziende per cui è vietato o per lavoratori esclusi (ad es. se precedentemente impiegati come dipendenti)

Inoltre si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”.

LE SANZIONI PER MANCATE COMUNICAZIONI

Anche in caso di **violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva da parte di utilizzatori, diversi dalla pubblica amministrazione e dalle persone fisiche/famiglie**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”. In tali ipotesi non trova applicazione la procedura di diffida e la sanzione ridotta è pari ad euro 833,33 per ogni giornata non comunicata.

Per la violazione degli obblighi di comunicazione per più lavoratori, pertanto, la sanzione va calcolata moltiplicando euro 833,33 per il numero di giornate lavorative non regolarmente comunicate.

A seguito di nuove richieste di chiarimenti, l'ispettorato ha anche emanato la nota n. 7427 del 21 agosto 2017, in cui precisa che il parametro di quantificazione della sanzione è rappresentato esclusivamente dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, **indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati** nella singola giornata (ad es. in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno, la sanzione amministrativa sarà di euro 833,33 x 3 (giorni): tot. 2499,99).

SANZIONI E MAXISANZIONE LAVORO NERO

Infine la circolare specifica i criteri utili a differenziare le ipotesi in cui la prestazione di lavoro effettivamente resa possa considerarsi quale prestazione occasionale non comunicata ovvero come un vero e proprio rapporto di lavoro “in nero”, che in tal caso è e sanzionabile esclusivamente con la c.d. maxisanzione.

L'ispettorato raccomanda una attenta valutazione della singola fattispecie e precisa che **si potrà escludere la maxisanzione solo** nei casi in cui

- a) la prestazione sia comunque possibile in ragione del **mancato superamento dei limiti economici e temporali** (280 ore) previsti dallo stesso art. 54 bis;
- b) **la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite**, così da potersi configurare una mera violazione dell'obbligo di comunicazione

BUONI PASTO CUMULABILI DAL 9.9.2017

Il decreto n . 122 2017 del Ministero dello Sviluppo economico, recentemente pubblicato in Gazzetta ufficiale, ha leggermente **modificato la disciplina dei buoni pasto** per i dipendenti e collaboratori delle aziende pubbliche e private.

Le novità che entrano in vigore dal 9 settembre sono due e riguardano i buoni emessi in forma elettronica; in particolare:

- **è consentita la cumulabilità di utilizzo fino a 8 buoni** contemporaneamente
- possono essere **utilizzati anche in giornate non lavorative** .

Il decreto **non specifica però se la cumulabilità si intende riferita al momento dell'utilizzo o se nella stessa giornata** (ad esempio se sia possibile spendere, ad esempio nello stesso giorno 3 ticket in un bar e 8 al supermercato, oppure se ci si debba limitare a 5)

Inoltre **non è del tutto chiaro il quadro sanzionatorio**. Dato che la fruizione viene svincolata dall'attività lavorativa si può supporre che in caso di violazione delle nuove regole il datore di lavoro non sia da ritenere responsabile e quindi non debba essere sanzionato.

Visti i molti dubbi dunque **si attendono chiarimenti ufficiali dal Ministero o dall'INPS**, possibilmente prima della data di entrata in vigore delle nuove norme

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà agosto 2017

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*